



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
Conservatorio di Musica "C. Gesualdo da Venosa"
Potenza

Regolamento per l'elezione del Direttore del Conservatorio di Musica "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 22 marzo 2011

INDICE

Art. 1	Indizione delle elezioni
Art. 2	Corpo elettorale;
Art. 3	Elettorato passivo;
Art. 4	Commissione elettorale;
Art. 5	Commissione di seggio;
Art. 6	Modalità di voto;
Art. 7	Metodo d'elezione;
Art. 8	Calendario delle operazioni di voto;
Art. 9	Operazioni di scrutinio;
Art. 10	Ricorsi;
Art. 11	Modalità di pubblicità;
Art. 12	Nomina del Direttore;
Art. 13	Decadenza;
Art. 14	Norme finali

Art. 1 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto da affiggere all'albo dell'istituto.

Art. 2 – Corpo elettorale

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 3) dello Statuto, l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta ai docenti, titolari presso il Conservatorio di Musica di Potenza:
 - a. Con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - b. Con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico, su cattedre e posti vacanti;
2. La Commissione Elettorale di cui al successivo art. 3, provvederà a pubblicare, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, l'elenco degli aventi diritto al voto;
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino dal sopraccitato elenco, potranno essere segnalate al Presidente della Commissione Elettorale di cui all'art. 3, fino a cinque giorni prima della data fissata per il primo turno elettorale. Su di esse il Presidente della Commissione Elettorale provvederà con atto scritto su delibera della Commissione stessa.

Art. 3 - Elettorato passivo

1. Ai sensi dell'art.10 comma 3, dello Statuto del Conservatorio, 2 , il Direttore è eletto tra i docenti, con contratto a tempo indeterminato, anche di analoghe istituzioni, che:
 - a. Abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni, anche in altri Conservatori o Istituti musicali pareggiati;
 - b. Siano in possesso di una comprovata esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;
 - c. Non abbiano riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
 - d. Non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni, oppure puniti con pena superiore a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
 - e. Non siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità, nel'ultimo quinquennio.
2. Il possesso di tutti i sopraindicati requisiti, costituenti condizione di ammissibilità delle candidature, può essere attestato anche con autocertificazione e sotto personale responsabilità del candidato.
3. Le candidature dovranno pervenire al Presidente della Commissione Elettorale almeno 30 giorni prima dell'inizio delle votazioni, e affisse all'albo dell'istituto. Le candidature dovranno essere corredate di un curriculum vitae, attestante l'attività svolta in campo musicale e/o musicologico e organizzativo e da un dettagliato documento che contenga le linee programmatiche per la gestione dell'istituto.
4. L'elenco delle candidature ammesse, sottoposte al preventivo esame della Commissione di cui all'art. 3, i relativi curriculum ed il programma dei candidati, sarà reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto, almeno venti giorni prima la data fissata per l'elezione. L'elenco resta a disposizione degli aventi diritto al voto, fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
5. Le linee programmatiche per la gestione dell'Istituto, presentate dai candidati, dovranno essere illustrate e discusse nel corso di un Consiglio dei Professori, da tenersi entro quindici giorni prima della data di inizio delle votazioni.

6. La candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Commissione Elettorale.

Art. 4 - Commissione elettorale

1. All'intera procedura elettorale sovrintende un'apposita Commissione, all'uopo designata dal Consiglio Accademico, e composta da tre professori, di cui quello con maggiore anzianità di servizio in qualità di Presidente. La Commissione, nominata dal Direttore con decreto, nomina al suo interno il Segretario.
2. I membri della Commissione elettorale si obbligano ad astenersi dal presentare la propria candidatura per l'elezione del Direttore.
3. La commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e provvede ai seguenti adempimenti:
 - Acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
 - Dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
 - Pubblica l'elenco dei candidati all'albo del Conservatorio entro i dieci giorni successivi al termine di presentazione delle candidature;
 - Nomina il Presidente e i Componenti della Commissione di Seggio;
 - Garantisce a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;
 - Esamina gli eventuali ricorsi, da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei candidati di cui alla lettera c); l'esito dei ricorsi verrà comunicato e pubblicato entro il terzo giorno lavorativo successivo;
 - Predisporre il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - Assicura il funzionamento del seggio;
 - Ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto, comprensivo del verbale redatto dalla Commissione di Seggio;
 - Esamina gli eventuali ricorsi nei confronti degli atti della procedura elettorale
4. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza semplice.

Art. 5 - Commissione di seggio

1. Il seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori, nonché da due membri supplenti. Sia i membri ufficiali che quelli supplenti saranno designati dal Collegio dei Professori, nominati dal Presidente della Commissione Elettorale e scelti tra tutti i docenti.
2. La Commissione di Seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto.
3. I membri della Commissione di seggio si obbligano ad astenersi dal presentare la propria candidatura per l'elezione del Direttore.
4. La Commissione, altresì, è competente quanto:
 - Alla distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - Alla regolare organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio.
 - Alla redazione del verbale delle operazioni di voto;

Art. 6 - Modalità di voto

1. Il voto è personale, diretto e segreto e non può essere espresso né per lettera, né per interposta persona.

2. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dal Presidente della Commissione Elettorale.
3. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza contrassegnando con una X la casella contenente il nominativo del candidato.
4. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione di seggio nell'apposita urna.
5. La scheda è bianca qualora non risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
6. La scheda è nulla se è diversa da quella predisposta dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
7. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Art. 7 - Metodo d'elezione

1. Viene eletto Direttore il candidato che nel corso del primo turno elettorale raggiunge la metà più uno dell'intero corpo elettorale, qualora il numero dei votanti risulti superiore al 50% degli aventi diritto al voto.
2. Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo per non raggiungimento del quorum richiesto, si procederà alla seconda votazione, nella settimana successiva, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che, nella prima votazione, avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti.

Art. 8 - Calendario delle operazioni di voto

1. I giorni, l'ora e la sede dei turni elettorali e dell'eventuale ballottaggio, sono fissati, sentito il Consiglio Accademico, con decreto del Direttore, da affiggere all'albo dell'istituto e da trasmettere al Miur-Alta Formazione Artistica e Musicale e a tutti i Conservatori.

Art. 9 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.
2. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed il verbale delle operazioni, verranno inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti della Commissione di Seggio.
3. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del Seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, unitamente alle eventuali contestazioni e al residuo materiale della votazione, alla Commissione elettorale.
4. Il Presidente della Commissione elettorale, preso atto del risultato e valutate le eventuali contestazioni, procederà alla proclamazione dell'eletto, tramite provvedimento da pubblicare all'albo dell'istituzione.

Art. 10 - Ricorsi

1. Eventuali ricorsi nei confronti degli atti della procedura elettorale, potranno essere presentati entro cinque giorni dall'affissione dei risultati e dovranno essere indirizzati al Presidente della Commissione Elettorale.

2. Trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione Elettorale da parte dei soggetti interessati, la proclamazione dell'eletto acquisterà carattere definitivo.

Art. 11 - Modalità di pubblicità

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web.
2. La Direzione Amministrativa provvederà alla trasmissione degli atti relativi all'esito della procedura elettorale al Miur-Alta Formazione Artistica e Musicale.

Art. 12 - Nomina del Direttore

1. Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro.

Art. 13 - Decadenza

1. Il Direttore eletto decade dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 2, ovvero in caso di dimissioni.

Art. 14 – Norme finali

1. Il presente Regolamento farà parte integrante del “Regolamento Generale” di cui all'articolo 19 dello Statuto.
2. Eventuali modifiche potranno essere successivamente apportate secondo le prescritte procedure.